

M.G.
M. GHE-MAILED
3086N° **8/2015** Reg. CircolariEsam Roma 12/02/2015
Protocollo P 3174/2015

1 2 FEB. 2015

*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

00900705		
PROC. GEN. REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 858-E	1 2 FEB. 2015	
UFF.	CC	RUO
Funz. ...	Microattività	Attività
PR...	Sottofascicoli	

V. In Cagliari, addì **1 2 FEB. 2015**
 IL PROCURATORE GENERALE *[Signature]*

Al sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mi sigg.ri Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Procuratori
della Repubblica presso i
Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

M.G.H.
M. GH

Com	Roma	12/02/2015
	Protocollo	P 3174/2015

[Handwritten signature]

Ill.mi sigg.ri Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Procuratori
della Repubblica presso i
Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mo sig. Presidente
del Consiglio Nazionale Forense
Ministero della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Pratica num. 1147/FT/2007 e 429/VV/2010 - Modifica al Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'11 febbraio 2015, ha adottato la seguente risoluzione:

"Con delibera in data 13 marzo 2008 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato il regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto legislativo 160 del 30 gennaio 2006, come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111, fissando il principio generale del termine massimo decennale di permanenza nella *"stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro"*.

La regola, dunque, del cd. divieto di ultradecennalità nell'incarico, pur nella previsione di alcune ipotesi in cui il computo del termine subisce una sospensione (art. 4 reg. cit.), è stata di fatto ancorata al dato formale della *posizione tabellare*, dovendosi in tal modo ritenere in via generale che al maturare del periodo massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare scatti l'obbligo di trasferimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni ricomprese nella posizione tabellare assegnata al magistrato, o, addirittura, dalla stessa continuativa presenza in ufficio.

La forte incidenza della disciplina in termini di organizzazione tabellare degli uffici e le stesse ricadute sulla formazione professionale del magistrato hanno suggerito di prevedere eccezioni al criterio del computo dei termini fondato sul mantenimento formale della posizione tabellare e ciò, in relazione ad ipotesi di assenza giustificata dal lavoro per un periodo di tempo apprezzabile, ha consentito di prevedere casi di sospensione del computo dei termini, oggi limitati ai periodi di astensione obbligatoria e/o facoltativa ed alla fruizione del congedo straordinario, alle supplenze ed alle applicazioni a tempo pieno per periodi superiori a tre mesi.

La *ratio* della disposizione, in linea con il principio generale¹ espresso dal legislatore con la previsione del divieto di permanenza ultradecennale nell'incarico, risiede, evidentemente, nella necessità di dare effettività al divieto evitando di computare periodi in cui al magistrato sia in fatto impedito l'esercizio della funzione - e conseguentemente non si sia verificato l'effetto di concreta gestione del ruolo e degli affari assegnati - e ciò, quanto meno, nelle ipotesi in cui l'assenza dall'ufficio sia determinata dal godimento di diritti fondamentali del magistrato o da provvedimenti di <trasferimento> disposti e/o autorizzati dal CSM.

¹ Si legge nella relazione illustrativa al regolamento: il legislatore ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie.

M. GH

Del resto, già in sede di prima applicazione del regolamento si era immaginata l'esigenza di *verificarne le ricadute in termini di buona organizzazione dell'ufficio nonché l'adeguatezza rispetto alle condizioni degli uffici giudiziari e alla valorizzazione delle professionalità.....*

Così, a seguito della formulazione di più quesiti proprio in tema di computo dei termini di permanenza nell'incarico, la Settima commissione ha ritenuto di dover ampliare le ipotesi di sospensione del termine.

Ribadendo il principio sopra richiamato, con ricorso all'esigenza generale – già desumibile dall'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria vigente – di garantire l'effettività del divieto di permanenza ultradecennale, si opera un diretto riferimento all'esercizio in concreto delle funzioni tabellari attribuite e non al solo formale mantenimento della posizione tabellare, ipotesi quest'ultima che si verificherebbe tutte le volte in cui il magistrato si dovesse trovare lontano dal servizio senza possibilità di una gestione del ruolo, dei compiti e delle sue funzioni.

Nel contempo, peraltro, proprio al fine di assicurare il rispetto del principio di effettività, si è ritenuto di attribuire rilevanza solo a quei periodi di assenza che per durata – superiore a sei mesi – ed intensità – esonero totale dal lavoro – siano in grado soggettivamente di far ritenere quel magistrato non più titolare di quella posizione tabellare, oggettivamente di determinare il venire meno in fatto di quella determinata posizione funzionale (per effetto di una redistribuzione del ruolo, dei compiti e delle attribuzioni del magistrato assente).

Appare altresì opportuno prevedere un termine massimo di sospensione che può determinarsi in due anni, al fine di evitare una eccessiva dilatazione del termine massimo tale da incidere sulla corretta gestione della mobilità.

Con la presente delibera, dunque, vengono apportate al regolamento sulla cd. ultradecennalità e, conseguentemente, alla circolare sulla formazione delle tabelle 2014/2016, nella parte concernente la disciplina dei termini di permanenza nell'incarico – paragrafo 49 -, le necessarie modifiche fondate sulle argomentazioni sopra riportate.

Tanto premesso, l'art. 4 del regolamento 13 marzo 2008 in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio deve essere così riformulato:

..

art. 4

(Computo dei termini di permanenza e modalità di rientro)

1. Determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare:

- a) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi;
- b) il periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi;
- c) i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno.;
- d) tutte le altre ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro deliberati dal CSM e/o oggetto di specifica previsione di Legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall'ufficio per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due.

2. Il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi di cui all'art. 2 può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

M. GH

Csm Roma 12/02/2015
Protocollo P 3174/2015

Il **paragrafo 49.1** della Circolare sulla formazione delle tabelle 2014/2016, deve essere così riformulato:

49.1 – La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura 13 marzo 2008 dettato in materia e **successive modifiche.**”

II^o SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini